



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5083

Seduta del 26/07/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- a seguito della pandemia COVID 19 la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei Fondi per la realizzazione di interventi in contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- il Governo italiano all'art. 126 comma 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- l'art. 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi Accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi strutturali europei;
- Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto Rilancio, sottoscrivendo con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale il 16 luglio 2020 l'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020;
- con il citato Accordo, Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 milioni a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali sugli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, previa la necessaria riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere disponibili per l'Accordo le citate risorse;
- ai sensi del citato Decreto Rilancio, le risorse che saranno erogate dall'Unione europea - a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali anticipate a carico dello Stato - sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari (POC) vigenti o da adottarsi;
- con Delibera CIPE n. 42 del 28/07/2020, pubblicata in G.U. dell'8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'emergenza sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali Fondi trovano copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell'art. 242 del Decreto Rilancio;

- con Decisione di esecuzione della CE C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;
- con comunicazione Protocollo A1.2020.0399869 del 3/12/2020, oggetto di informativa nella seduta CIPE del 15/12/2020, Regione Lombardia ha comunicato al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che tra le iniziative riprogrammate a valere sulle risorse previste dall'Accordo è previsto l'intervento "Politiche sociali" per un importo di € 22.550.000,00;
- all'interno dell'intervento "Politiche sociali", sono previste risorse pari a € 16.000.000,00 per l'iniziativa denominata "Contributo regionale di solidarietà straordinario";

DATO ATTO che l'importo di € 16.000.000,00 è a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020 e trova disponibilità sui seguenti capitoli di spesa sugli esercizi 2021 e 2022:

cap.	Anno 2021	Anno 2022
14905	1.200.000	1.200.000
14906	4.000.000	4.000.000
14907	2.800.000	2.800.000

PRESO ATTO che tali capitoli saranno istituiti a seguito approvazione in Consiglio Regionale del P.d.L. di cui alla DGR 4965 del 29 giugno 2021 "Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali e relativo documento tecnico di accompagnamento";

VISTI:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" ed in particolare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi abitativi pubblici;
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e, in particolare, l'articolo 25 comma 2 e 3 che prevedono:
 - l'istituzione di un contributo regionale di solidarietà a sostegno sia dei nuclei familiari in condizioni di indigenza, comma 2, sia degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, comma 3;
 - l'adozione di un regolamento regionale per normare le condizioni di accesso, la misura e la durata del sopracitato contributo regionale;

VISTO il regolamento regionale 11/2019, avente ad oggetto “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”;

VISTE, altresì:

- le d.g.r. n. 5448/2016, n. 5802/2016, n. 6755/2017, n. 7257/2017, n. 601/2018, n. 879/2018 e n. 2064/2019 con le quali si è attuata la sperimentazione della misura di sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitati pubblici, in condizioni di difficoltà economica di cui al sopracitato articolo 25 della l.r. 16/2016;
- la d.g.r. 3035 del 6 aprile 2020 di approvazione del riparto delle risorse regionali destinate alla misura del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2020 che per la prima annualità demanda al r.r. 11/2019 la disciplina per l'attuazione della misura;

RILEVATO, dall'analisi dei dati di monitoraggio relativi alla rendicontazione del contributo di solidarietà 2020, di cui alla sopracitata d.g.r. 3035/2020, che l'emergenza sanitaria in corso ha incrementato le difficoltà economiche dei nuclei assegnatari di alloggi pubblici, situazione rilevata in modo oggettivo anche dagli enti proprietari, che lamentano l'incremento del numero di casi inquilini morosi incolpevoli;

DATO ATTO che le ALER lombarde, in modo particolare, hanno segnalato di aver



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ricevuto nell'anno 2020 numerose richieste di revisione del canone di locazione, proveniente da nuclei familiari assegnatari nella fascia di protezione e accesso, motivate proprio dal calo di reddito, dovuto alla crisi economica derivante dalla pandemia;

VERIFICATO che:

- il criterio di riparto delle risorse regionali dell'anno 2021, adottato con il recente provvedimento della Giunta 4833/2021, si basa sull'indicatore di sopportabilità della locazione, che misura l'incidenza della spesa complessiva della locazione sociale sul reddito dei singoli nuclei familiari;
- il sopracitato regolamento regionale 11/2019 che, all'articolo 6 comma 1 lettera c stabilisce, tra l'altro, che il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso di un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;

DATO ATTO che la situazione di difficoltà economica è stata manifestata anche da inquilini con ISEE ordinario superiore, stante che tale indicatore fa riferimento a una situazione economica risalente a due anni precedenti;

ATTESA pertanto l'opportunità, al fine di contenere gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia, di estendere il beneficio del contributo di solidarietà ai nuclei familiari con ISEE ordinario/corrente 2021 fino a 15.000 euro;

RITENUTO quindi di prevedere un "contributo regionale di solidarietà straordinario" che tenga in considerazione i seguenti criteri di accesso dei beneficiari:

1. Appartenenza del nucleo alla fascia accesso o protezione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 27/2009;
2. ISEE ordinario/corrente 2021 fino a 15.000 euro;

RITENUTO di dover prevedere, a parità di ISEE del nucleo familiare, l'assegnazione di una priorità all'accesso al contributo per i nuclei assegnatari che hanno richiesto, entro la data di pubblicazione dell'Avviso rivolto alle ALER, una rimodulazione del canone per calo di reddito, negli anni 2020 e 2021;

RITENUTO inoltre che siano da escludere dal contributo regionale di solidarietà straordinario:

1. i nuclei che hanno ricevuto il contributo ABBUONO CANONE OVER 70, nell'anno 2020 e/o 2021;
2. i nuclei che hanno ricevuto il contributo regionale di solidarietà ordinario nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 2020 e/o nel 2021 salvo che siano rimaste eventuali quote non coperte;
3. i nuclei appartenenti alla fascia indigenti che hanno ricevuto il contributo di solidarietà, a copertura di canone e spese comuni nel 2020 e nel 2021;
 4. i nuclei nuovi assegnatari che hanno ottenuto l'alloggio da meno di 12 mesi alla data della domanda di contributo, in quanto canone e spese sono già commisurati al reddito;

CONSIDERATO che, dato il carattere straordinario della iniziativa e fermo restando il rispetto in quanto compatibili delle linee generali dettate per l'accesso alla misura di contributo regionale di solidarietà ordinario, è necessario individuare modalità più rispondenti alla gravità dell'impatto della crisi pandemica sugli inquilini e in particolare:

- *Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione:* nuclei familiari assegnatari di alloggi ALER, anche morosi incolpevoli per canone e/o spese comuni, classificati in fascia accesso e protezione, con ISEE ordinario/corrente 2021 fino a 15.000 euro;
- *Tipologia ed entità dell'agevolazione:* fino a 2.700 euro per anno, per nucleo familiare, a partire dal 1° febbraio 2020, per gli anni 2020, 2021, 2022, per sostenere le spese comuni degli anni 2020, 2021 e 2022 ed eventuali canoni arretrati;

DATO ATTO che il presente contributo straordinario non è cumulabile con analoghe misure di sostegno regionali, quali "Interventi di sostegno abitativo per coniugi separati" di cui alla DGR XI/4079 del 21.12.2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO il presente contributo è cumulabile con la componente affitto del Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, in quanto copre solo le spese comuni dell'anno in corso o arretrati, ma non il canone di locazione dell'anno in corso;

DATO ATTO che per la realizzazione della iniziativa la dotazione finanziaria risulta pari a complessivi euro 16.000.000,00, che troveranno copertura sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per euro sull'esercizio 2021 e 2022;

DATO ATTO che tale dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata alla luce delle economie derivanti dalla presente Misura o da ulteriori economie e risorse rese disponibili sulle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- approvare la misura contributo di solidarietà straordinario secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del seguente atto;
- di stabilire un budget previsionale per l'attuazione della misura di sostegno, definito sulla base di un indicatore che misura il grado sopportabilità della locazione sociale di tutti i nuclei famigliari assegnatari del servizio abitativo pubblico delle 5 ALER, così come di seguito specificato:

1.	Aler BG-LC-SO:	1.255.555,57 €
2.	Aler BS-CR-MN:	1.747.066,56 €
3.	Aler Milano:	9.057.660,13 €
4.	Aler PV-LO:	1.766.128,46 €
5.	Aler VA-CO-MB:	2.173.589,28 €

RITENUTO che in sede di monitoraggio le economie di una ALER beneficiaria possano essere trasferite ad un'altra ALER che dimostri di avere fabbisogno inevaso in almeno uno dei tre anni e che, in tale occasione, verrà valutato l'effettivo andamento della misura anche al fine di introdurre eventuali correttivi che si rendessero opportuni per assicurarne una migliore efficacia rispetto alla gravità dell'impatto della crisi pandemica sugli inquilini;

VALUTATO che gli inquilini ALER over 70, esclusi nel 2020 e 2021 dalla misura di abbuono del canone di locazione per inadempienze formali o per carenza di risorse possano essere ammessi alla misura del presente provvedimento per ottenere il rimborso delle spese comuni, fino ad un importo massimo di € 2.700; si ritiene conseguentemente di stabilire quale misura di semplificazione valevole anche per successivi avvisi a favore degli inquilini over 70 che l'esclusione dall'abbuono non possa essere disposta per inadempienze formali, senza che sia stato reiterato uno specifico preavviso all'utenza, stante la particolare situazione di fragilità degli stessi;

RITENUTO di approvare la misura contributo di solidarietà straordinario secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (scheda dei criteri);

RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Casa e Housing sociale l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione e, in particolare l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte delle ALER;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO che il presente atto finanzia interventi di sostegno diretto a persone in condizione di difficoltà socio-economiche, che Aler svolge esclusivamente il ruolo di intermediario e che nulla è trattenuto da tali soggetti e che, pertanto, non rileva per l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alla sezione 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01;

ACQUISITO nella seduta del 20.07.2021, il parere del Comitato di valutazione aiuti di stato, di cui all'allegato c) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE:

- la l.r. n. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 1;
- la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

PRESO ATTO delle premesse sopra riportate;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la misura contributo di solidarietà straordinario secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (Scheda dei criteri);
2. di stabilire un budget previsionale per l'attuazione della misura di sostegno, definito sulla base di un indicatore che misura il grado supportabilità della locazione sociale di tutti i nuclei familiari assegnatari del servizio abitativo pubblico delle 5 ALER, così come di seguito specificato:
 - Aler BG-LC-SO: 1.255.555,57 €
 - Aler BS-CR-MN: 1.747.066,56 €
 - Aler Milano: 9.057.660,13 €



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Aler PV-LO: 1.766.128,46 €
- Aler VA-CO-MB: 2.173.589,28 €

3. di stabilire che l'importo di € 16.000.000,00 è a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020 e trova disponibilità sui seguenti capitoli di spesa sugli esercizi 2021 e 2022:

cap.	Anno 2021	Anno 2022
14905	1.200.000	1.200.000
14906	4.000.000	4.000.000
14907	2.800.000	2.800.000

dando atto che tali capitoli saranno istituiti a seguito approvazione in Consiglio Regionale del P.d.L. di cui alla DGR 4965 del 29 giugno 2021 "Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali e relativo documento tecnico di accompagnamento";

4. di dare atto che tale dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente integrata alla luce delle economie derivanti dalla presente Misura o da ulteriori economie e risorse rese disponibili sulle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;
5. di stabilire che il presente contributo straordinario non è cumulabile con analoghe misure di sostegno, quali "Interventi di sostegno abitativo per coniugi separati" di cui alla DGR XI/4079 del 21.12.2020 e ss.mm.ii.;
6. di stabilire che il presente contributo è cumulabile con la componente affitto del Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, in quanto ristora le spese comuni, dell'anno in corso e il canone di locazione, solo se vi sono canoni arretrati;
7. di stabilire che gli inquilini ALER over 70, esclusi nel 2020 e 2021 dalla misura di abbuono del canone di locazione, per inadempienze formali o per carenza di risorse, possano essere ammessi alla misura del presente provvedimento per ottenere il rimborso delle spese comuni, fino ad un importo massimo di € 2.700 e che, anche per successivi avvisi a favore degli inquilini over 70,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'esclusione dall'abbuono non possa essere disposta per inadempienze formali, senza che sia stato reiterato uno specifico preavviso all'utenza, stante la particolare situazione di fragilità degli stessi;
8. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Casa e Housing sociale l'adozione di provvedimenti attuativi della presente deliberazione e, in particolare l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte delle ALER;
 9. di dare che il presente atto finanzia interventi di sostegno diretto a persone in condizione di difficoltà socio-economiche, che Aler svolge esclusivamente il ruolo di intermediario e che nulla è trattenuto da tali soggetti e che, pertanto, non rileva per l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alla sezione 2 "Nozione di impresa e attività economica" della Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01;
 10. di stabilire che in sede di monitoraggio le economie di una ALER beneficiaria possano essere trasferite ad un'altra ALER che dimostri di avere fabbisogno inevaso in almeno uno dei tre anni e che, in tale occasione, verrà valutato l'effettivo andamento della misura anche al fine di introdurre eventuali correttivi che si rendessero opportuni per assicurarne una migliore efficacia rispetto alla gravità dell'impatto della crisi pandemica sugli inquilini;
 11. di demandare al Dirigente della Struttura sostenibilità del sistema abitativo tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
 12. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
 13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale Bandi on line www.bandiregione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge